

MEDICO SPECIALIZZANDO E PARTITA IVA

Può accadere che il medico in formazione, o c.d. “specializzando” si trovi a voler intraprendere attività di **sostituzioni di medico di medicina generale o guardia medica** per arrotondare l'importo della borsa di studio mensile. In tal caso si pone il problema dell'obbligatorietà o meno dell'apertura della partita IVA.

Occorre premettere che lo specializzando è un medico al 100% che ha:

- appena terminato gli studi;
- conseguito l'abilitazione a svolgere la professione medica in quanto ha superato l'esame di Stato;
- si è iscritto all'Albo dopo aver sostenuto la laurea in Medicina;
- è inserito in un percorso di formazione specialistica da completare.

Il contribuente Medico Specializzando, pertanto, non solo può ma anzi **deve aprire la partita IVA** per fatturare le prestazioni lavorative ammesse dal contratto.

Ma quali sono le attività che può effettuare il Medico Specializzando?

Il D. Lgs. 368/99 art. 40 comma 1 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”.

Pertanto il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 368/99 dalla legge n. 448 del 28/12/2001 (Legge finanziaria 2002) art. 19 comma 11 e DL 81/04 convertito nella legge n. 138 del 26/05/2004, art. 2-octies.

Sulla base delle suddette disposizioni lo specializzando, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, potrà:

- essere assunto come dirigente medico “in formazione”, come previsto dalla conversione in legge del cd “decreto Calabria”;
- effettuare l'attività intramoenia o intramuraria, se consentita dall'azienda ospedaliera in cui si fa formazione e in coerenza con i titoli posseduti;

- sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale e pediatri convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi;
- prestare servizio come vaccinatore.

Dopo un periodo di ambiguità normativa relativamente alla obbligatorietà del possesso della Partita IVA, con la Risoluzione n. 41/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per svolgere l'attività di sostituzione del medico di medicina generale o di guardia medica **è necessario aprire la partita IVA**. Non è possibile quindi considerare queste attività - in quanto tipiche di una professione ordinistica - come lavoro occasionale e farsi pagare con la ritenuta d'acconto.

Dal **punto di vista previdenziale**, l'aliquota contributiva INPS da applicare agli importi percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica per l'anno 2024 è pari al 33,72% per gli iscritti alla Gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, e del 24% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Considerato che il medico specializzando - che risulterà titolare di partita IVA - dovrà versare all'ENPAM, oltre alla quota A anche la quota B, trattandosi questa di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, il trattamento economico relativo alla borsa di studio subirà la ritenuta previdenziale in misura ridotta pari al 24% di cui il 16% a carico dell'Università e l'8% a carico del medico specializzando.

Ma cosa è il cd **“Decreto Calabria”** (DL 35 del 30/04/2019) che consenta al medico specializzando di essere assunto come dirigente medico “in formazione”?

La conversione del decreto legge "Calabria" (con legge 60/2019) ha dato una possibilità più solida di carriera ai medici specializzandi. Dal terzo anno del corso di specializzazione, infatti, i medici in formazione specialistica possono partecipare ai concorsi per i posti a tempo indeterminato dei dirigenti medici del Ssn. Agli specializzandi che risultano idonei è dedicata una graduatoria separata, dalla quale l'azienda sanitaria che ha bandito il concorso può attingere solo dopo avere esaurito la graduatoria riservata ai medici già specializzati.

Quando vengono chiamati, gli specializzandi sono assunti come dirigenti “in formazione”, in regime di esclusività con l'azienda ospedaliera, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica. Lo specializzando viene poi stabilizzato con un rapporto a tempo indeterminato una volta che acquisisce il diploma di specializzazione.



In pratica, i medici in formazione specialistica continuano ad essere iscritti alla scuola di specializzazione e contemporaneamente lavorano come dirigenti medici (sotto la supervisione di un collega più esperto) con orario a tempo parziale, che può variare a seconda degli accordi tra Regioni, Asl e Università. Vale a dire: dalle 30 alle 32 ore settimanali di servizio in ospedale e dalle 8 alle 6 ore dedicate alla formazione teorica.

Nel momento in cui lo specializzando viene assunto a tempo determinato, la borsa di studio viene sospesa e percepisce uno stipendio da dirigente medico (commisurato all'orario di lavoro).

Sul piano previdenziale, una volta assunto a tempo determinato inizia a versare i contributi alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps e non più alla gestione separata dello stesso istituto nazionale di previdenza.

15/01/2025